

# Non tutto il capitale va diviso in categorie diverse di quote

Angelo Busani

L'innovazione più rilevante apportata nel mondo della Srl-Pmi dalla riforma del 2017 è senz'altro quella della suddivisibilità del capitale sociale in "categorie" di quote.

La riforma del 2003 aveva infatti sancito, come principio generale della Srl, il fatto che le quote di partecipazione al capitale di una Srl fossero tutte dotate di identici diritti (e, quindi, non si rendeva plausibile una suddivisione del capitale in "categorie" di quote); l'unica eccezione che si poteva provocare, rispetto a questo assetto, mediante un'apposita previsione statutaria, era quella di attribuire al singolo socio - ai sensi dell'articolo 2468 del Codice civile - alcuni "particolari diritti" (ad esempio, di nominare uno o più amministratori; o di avere il diritto di veto rispetto all'assunzione di certe decisioni).

Ma, appunto, si trattava di particolari diritti riconosciuti alla persona del singolo socio e, quindi, dotati di una specifica caratterizzazione soggettiva; e non si trattava quindi di un'oggettiva attribuzione di un privilegio a una data quota di capitale sociale, a prescindere da chi ne fosse o ne diventasse il titolare.

Con la riforma del 2017, dunque, lo scenario cambia radicalmente: con apposite clausole statutarie non solo il capitale sociale può essere suddiviso in quote «fornite di diritti diversi» (si pensi a un privilegio negli utili) ma anche può essere configurato un equilibrio tra i soci garantito da quote di partecipazione al capitale sociale, caso per caso:

- 1 prive del diritto di voto;
- 2 dotate di un diritto di voto

non proporzionale rispetto alla entità della partecipazione al capitale sociale (ad esempio, un voto limitato non oltre una certa soglia; oppure, un voto scaglionato);

- 3 dotate di un diritto di voto limitato a particolari materie;
- 4 dotate di un diritto di voto subordinato al verificarsi di certe condizioni.

In sostanza, la legge del 2017 ha consentito di replicare, nella Srl, quanto già si praticava nella Spa per effetto dell'articolo 2348, comma 2, del Codice civile (in tema di categorie di azioni dotate di diritti diversi) e dell'articolo 2351 del

codice civile, in tema di limitazioni del diritto di voto.

Piuttosto, la disciplina della Srl non replica il divieto, vigente invece nella Spa, per il quale le azioni con voto limitato non possono eccedere la metà del capitale sociale (articolo 2351, comma 2, Codice civile): ma è probabile che si tratti di un divieto analogicamente applicabile anche alla Srl, per la ragione che pure nell'ambito della Srl vi è l'esigenza di assicurare il governo della società, attraverso il voto in assemblea, solo a chi sia titolare di una frazione significativa del capitale sociale, evitando così un'eccessiva concentrazione di potere nelle mani di soci con azioni a voto pieno che rappresentino una frazione non significativa del capitale sociale.

Altro problema è quello se, una volta introdotta in statuto la possibilità di suddividere il capitale sociale in categorie di quote, l'intero capitale debba essere categorizzato oppure una parte del capitale possa essere scelta dalla categorizzazione: seppur con la cautela che contraddistingue ogni prima lettura e ogni prima applicazione di una riforma legislativa, lo Studio del notariato n. 101-2018/I propende per consentire la libertà di scelta sul punto e, quindi, dovrebbe essere consentito sia suddividere l'intero capitale in quote di diversa categoria sia avere il capitale in parte ripartito in categorie di quote e in parte libero da questa categorizzazione.

Un'eccezione vi poteva bensì essere, e cioè l'attribuzione di "particolari diritti" a uno o più soci.



TRIBUNALE MILANO

## Errori medici: voce a sé il danno da «agonia»

di Giovanni Ricci

discendenti di una persona deceduta in seguito ad un episodio di medical malpractice hanno diritto al risarcimento del danno da agonia del congiunto. Lo ha stabilito la prima sezione del Tribunale di Milano con la sentenza n. 2814 del 9 marzo scorso.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'analisi